



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17789/2018 promossa da:

**GIUSEPPINA** (C.F. ), con il patrocinio

**LIGUORI VINCENZO**

(LGRVCN90T17F839C) Centro Direzionale Is. F4 80143 Napoli,

ATTORE

contro

**FONDAZIONE M T** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. **FABIO**,  
elettivamente domiciliato in ' presso il difensore avv. **FABIO**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. **Giuseppina** ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la **Fondazione M T** in liquidazione e concordato per accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della struttura per l'erroneo ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico prestato in favore della paziente a seguito dell'intervento eseguito in data 14.2.2005 di plastica mitralica ed operazione sec David I, e per ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale riportati dall'attrice, oltre a spese mediche, al rimborso delle spese di CTU e del consulente di parte e per la iniziale perizia medico legale, ad interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.



Spetta altresì all'attrice il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale svolta, comprensiva della fase di mediazione; poiché tale procedimento è stato promosso prima dell'approvazione della tabella di cui al DM 37/2018, le citate spese vanno liquidate in base alla tabella per attività stragiudiziale di cui al DM 55/2014.

Tali spese per l'attività stragiudiziale vanno liquidate con riduzione dei valori medi, tenuto conto dell'attività documentata e considerato l'esaurirsi della fase di mediazione all'esito del primo incontro, in cui non è comparsa la convenuta, oltre ad € 61,00 per spese vive documentate.

In relazione alle spese legali, va disposta la distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Liguori che si sono dichiarati anticipatari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-condanna Fondazione M. > T. al pagamento in favore di Giuseppina della complessiva somma di € **109.822,41**, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;

-condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 284,48 per esborsi (comprensivi di contributo unificato, per marca da bollo, spese di notifica €38,75 per spese di notifica, €44,19 per copie autentiche ricorso e decreto fissazione udienza) ed Euro 10.730,00 per compenso professionale, oltre a 240,06 per spese di trasferta, rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge,

-condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 306,50 per spese vive, € 3.645,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,

- condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese relative alla fase di assistenza stragiudiziale, comprensive del procedimento di mediazione, liquidate in € 61,00 per spese vive e € 2.160,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,

Milano, 10 settembre 2021

Il Giudice  
dott. Serena

